

R. decreto 29 agosto 1889, n. 6397 (serie 3°). Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 24 giugno 1888, n. 5489 (serie 3°), riguardante l'abolizione delle servitù di pascere, di seminare, di legnatico nelle ex provincie pontificie. (Gazz. Uff. 26 settembre 1889, n. 229).

Articolo unico. — È approvato l'annesso regolamento, visto di ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, per l'esecuzione della legge 24 giugno 1888, n. 5489 (serie 3°)

Regolamento

Art. 1. — I prefetti sopra richiesta delle Giunte d'arbitri od anche d'ufficio formeranno elenchi suppletivi a termini dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1888, n. 5489, ogniqualvolta delle servitù o dei diritti di cui all'articolo 1 della legge stessa, vennero omessi, o le indicazioni intorno ad essi furono fatte in modo incompleto ed imperfetto negli elenchi pubblicati e divenuti definitivi.

Questi elenchi suppletivi saranno ugualmente pubblicati nei modi prescritti dal succitato articolo 12 della legge.

Art. 2. — Indipendentemente dalla formazione degli elenchi di competenza dei prefetti, le parti interessate potranno di loro iniziativa e in ogni tempo presentare alla competente Giunta d'arbitri domanda di affrancazione dei fondi di loro pertinenza, indicando il diritto o la servitù di cui sono gravati, la loro ubicazione, la superficie e l'estimo censuario e quanto altro occorra alla loro identificazione, e il nome dei singoli utenti della servitù o del diritto.

Art. 3. — Le domande di affrancazione di cui all'articolo precedente, saranno, al pari degli elenchi, trasmesse alle Giunte d'arbitri competenti per la relativa liquidazione ed assegnazione delle indennità a termini di legge.

Art. 4. — Nei capoluoghi di circondario che non sono sede di tribunale, le Giunte d'arbitri si costituiranno egualmente nelle forme prescritte dall'articolo 8 della legge; e saranno presiedute dal giudice anziano del tribunale nella cui giurisdizione il circondario si trova.

Un vice-cancelliere o vice-cancelliere aggiunto allo stesso tribunale funzionerà da cancelliere della Giunta.

Art. 5. — Se alcuno dei membri della Giunta d'arbitri è impedito temporaneamente, potrà il presidente della Giunta prorogare i termini già stabiliti per la trattazione e definizione delle vertenze e darne avviso agli interessati.

Perdurando l'impedimento oltre i tre mesi, come pure in caso di rifiuto o di dimissione di uno degli arbitri, si procederà sopra proposta del presidente della Giunta, alla surrogazione del membro rinunciante od impedito, secondo le norme indicate dall'articolo 8 della legge.

Art. 6. — Le Giunte di arbitri come avranno ricevuti dal prefetto gli elenchi definitivi, procederanno in base ad essi, senza bisogno di istanza delle parti, uniformandosi però all'articolo 11 della legge prima di emettere le loro decisioni.

Potranno egualmente procedere sopra istanza delle parti, indipendentemente dagli elenchi.

Art. 7. — Prima di iniziare i lavori, le Giunte di arbitri stabiliranno con distinte ordinanze le somme da anticiparsi dai Comuni nei cui territori sono posti i beni gravati, tenuto conto della importanza delle servitù o dei diritti in riguardo tanto alla estensione che al numero degli utenti.

Tali ordinanze saranno notificate ai Comuni dai prefetti. Ed i Comuni, entro un mese dalla data della notificazione, dovranno depositare presso la cancelleria della Giunta l'ammontare della somma. Non effettuandosi entro il mese il pagamento, i prefetti provocheranno dalla Giunta

provinciale amministrativa l'iscrizione della somma nel bilancio del Comune renitente e la spedizione del relativo mandato a favore del presidente della Giunta di arbitri.
Occorrendo un supplemento alla somma depositata, si terrà lo stesso procedimento.

Art. 8. — Compete alla Giunta d'arbitri di stabilire i termini e il metodo del procedimento per i mezzi d'istruzione e per la difesa delle parti in base all'articolo 11 della legge.

Art. 9. — Gli atti d'istruzione come quelli di ricognizione e identificazione dei fondi gravati potranno delegarsi dalle Giunte ad uno degli arbitri.

Art. 10. — Le Giunte d'arbitri procederanno prima d'ogni altro alla ricognizione e identificazione in ciascun Comune di loro giurisdizione, dei fondi gravati di servitù o di diritti, nei termini e coi modi precedentemente da esse stesse stabiliti.

Art. 11.— Riconosciuti e identificati i fondi gravati, le Giunte di arbitri citeranno col mezzo di usciere giudiziario le parti a comparire personalmente o per mezzo di mandatario speciale in una delle udienze che saranno preventivamente fissate e a fare in iscritto le loro conclusioni.
Se le parti legalmente citate non compariranno o comparendo non presenteranno le loro conclusioni, le Giunte di arbitri pronunceranno egualmente le loro decisioni.

Art. 12. — Le Giunte di arbitri decidono da amichevoli compositori, liquidando ed assegnando agli aventi diritto la indennità loro dovuta in terreno ed in un annuo canone corrispondente al valore della servitù o del diritto cui i- fondi sono soggetti.

Art. 13. — La decisione degli arbitri .è deliberata a maggioranza di voti.

Essa deve contenere:

1° l'indicazione del Comune e il nome, cognome e domicilio delle altre parti interessate;

2° la indicazione della servitù o del diritto, di cui all'articolo 1 della legge;

3° la indicazione del fondo gravato e la ricognizione e identificazione fattane;

4° il tenore delle conclusioni delle parti;

5° la motivazione;

6° il dispositivo;

7° il luogo e la data in cui è pronunciata;

8° la sottoscrizione di tutti gli arbitri. Ricusando uno degli arbitri di sottoscrivere, ne è fatta menzione, e la decisione ha egualmente effetto, sottoscritta da due.

Art. 14. — Le decisioni sono pubblicate nella udienza successiva alla data della pronunziazione.

Le decisioni inappellabili o che non danno diritto a ricorso, di che all'articolo seguente, si rendono esecutorie immediatamente dopo che sono state notificate agli interessati.

Art. 15. — Se trattasi di decisione della Giunta d'arbitri, la quale ammette gli utenti all'affrancazione di tutto o di parte del fondo gravato, mediante pagamento di un annuo canone al proprietario, questi può ricorrere al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, a tenore dell'articolo 9 della legge, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione. Durante questo termine e fino a che sul ricorso non sarà provveduto dal Ministro di Agricoltura e Commercio, udito il parere del Consiglio di Stato, l'esecuzione della decisione della Giunta d'arbitri resta sospesa.

Il provvedimento del Ministro sarà notificato alla Giunta di arbitri e agli interessati per mezzo del Prefetto.

Art. 16. — La notificazione di tutti gli atti di iniziativa della Giunta, comprese le notificazioni delle decisioni, le quali debbono pur farsi dalla Giunta, si esegue a nome della Giunta stessa e per cura del cancelliere col mezzo di usciere giudiziario.

Art. 17. — La dimanda e gli atti da presentarsi alle Giunte d'arbitri, come gli atti compiuti da queste, non escluse le decisioni, devono essere tutti redatti in carta da bollo da lire una.

Art. 18. — Ai membri delle Giunte d'arbitri, è assegnata per ogni seduta una medaglia di presenza di lire 10. Questa medaglia, per i membri non residenti abitualmente nel capoluogo del circondano è determinata in lire 15.

Ai cancellieri Compete la metà di quanto è assegnato ai membri delle Giunte per ogni seduta.

Le indennità di viaggio tanto per l'andata quanto per il ritorno, saranno liquidate ai membri delle Giunte d'arbitri in ragione della minor distanza percorribile dal luogo di partenza a quello di arrivo, sulla base di centesimi 25 per ciascuno dei primi 100 chilometri e di centesimi 20 per ognuno degli eccedenti.

Per quella parte di viaggio che possa effettuarsi sulle ferrovie, invece delle indennità prementovate riceveranno essi il rimborso della spesa di un posto di seconda classe.

Art. 19. — La tassazione e il riparto delle spese sono fatti con speciali ordinanze a carico di coloro che hanno proceduto alla affrancazione. In base ad esse può il Comune chiedere a chi di diritto, anche coi privilegi fiscali, il rimborso di quella parte di spesa anticipata che non ricade a Suo carico. Se v'ha eccedenza delle somme anticipate, saranno queste restituite ai Comuni dietro ordinanza della Giunta.

Art. 20. — La cessazione dell'esercizio delle servitù e dei diritti di cui all'articolo 1 della legge, avrà luogo il 1° ottobre successivo alla data della notificazione agli interessati della decisione della Giunta di arbitri. E se la decisione è appellabile, la cessazione avrà luogo di diritto il 1° ottobre successivo al decorrimiento del termine di appello, senza che questo sia stato prodotto.

Le Giunte arbitrali però potranno stabilire un termine diverso.

Art. 21. — Ove manchi il contratto o una deliberazione della Giunta d'arbitri, l'esercizio della servitù continua a sussistere, e se v'ha corrispettivo, questo continua a prestarsi verso chi di diritto, nei limiti e modi praticati finora.

Art. 22. — Nella primi quindicina del gennaio di ogni anno, i cancellieri delle Giunte d'arbitri trasmetteranno al Ministero d'Agricoltura l'elenco delle decisioni pronunciate dalla Giunta, indicando le parti interessate, il diritto o la servitù che si è affrancata, il fondo in cui si esercitava, la sua estensione e la indennità assegnata.

Art. 23. — Per quanto non è previsto dal presente regolamento, si osserveranno le norme stabilite dal capo 11, titolo preliminare del Codice di procedura civile.